



Sent. n. 176/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74726 R.G. promosso dalla
Procura regionale presso questa Sezione nei confronti:

- 1) AMATUCCI Patrizia (C.F. MTCPRZ64D70H733C), nata a Salza Irpina (AV) il 30/4/1964 e ivi residente in via P. Vegliante n. 93;
- 2) AMBROSONE Filomena (C.F. MBRFMN56A56A101Z), nata ad Aiello del Sabato (AV) il 16/1/1956, residente in Avellino alla Contrada Sant'Oronzo n. 41/B;
- 3) ANASTASI Michele (C.F. NSTMHL56P27I016C), nato a San Martino Valle Caudina (AV) il 27/9/1956, residente ad Avellino, in via Lorenzo De Concilis n. 38;
- 4) CIANCIULLI Francesco (C.F. CNCFNC58D02A509N), nato ad

Avellino il 2/4/1958, residente a Mercogliano (AV) in via Nazionale n. 137 - SC. A INT. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aufiero (c.f. FRAGTN67C09A509Q), domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV) alla via Brigata Avellino n. 122;

5) CIRINO Pietro (C.F. CRNPTR62A28I630Y), nato a Serino (AV) il 28/1/1962, residente in Avellino al Viale Italia n. 203/A, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bergamo, domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7, pec: federicobergamo@pec.it;

6) D'ARGENIO Mario (C.F. DRGMRA54L19A509G), nato ad Avellino il 19/7/1954 e ivi residente in Contrada Sant'Eustacchio n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pennetta (PNNDNT59L29A284T), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla via F.lli Del Gaudio n. 13 (donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it);

7) DE FAZIO Sergio (DFZSRG60A01A489R) nato l'1/1/1960 ad Atripalda (AV) e residente in Montefalcione (AV) alla via Aldo Moro n. 152;

8) DE LUCA Elio Antonio Aldo (C.F. DLCLTN56C13L973J), nato a Villanova del Battista (AV) il 13/3/1956, residente ad Atripalda (AV) in Contrada Pettirossi n. 7/A – Int. 1;

9) DE PASCALE Giuseppe (C.F. DPSGPP64R24H733A), nato a Salza Irpina (AV) il 24/10/1964 e ivi residente in via F. Manfra n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aufiero (c.f.

FRAGTN67C09A509Q), domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV) alla via Brigata Avellino n. 122;

10) DI MARTINO Rosaria (C.F. DMRRSR76A43C129D), nata a Castellammare di Stabia (NA) il 3/1/1976, residente in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla via Chiusa di Sopra n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Coluccini, domiciliata presso il suo studio in Salza Irpina (AV), via Manfra n. 30 (avv.annacoluccini@messaggipec.it);

11) D'ONOFRIO Carmine (C.F. DNFCMN54L10G990W), nato a Prata di Principato Ultra (AV) il 10/7/1954 e ivi residente in Viale Municipio n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aufiero (c.f. FRAGTN67C09A509Q), domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV) alla via Brigata Avellino n. 122;

12) GARGANO Mario (C.F. GRGMRA66B05A509F), nato ad Avellino il 5/2/1966 e ivi residente in via Alfredo Amatucci n. 14;

13) GIGLIO Francesco (C.F. GGLFNC58R02B905R), nato a Casalnuovo di Napoli (NA) il 2/10/1958, residente a Nola (NA) in via dei Cipressi n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aufiero (c.f. FRAGTN67C09A509Q), domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV) alla via Brigata Avellino n. 122;

14) GIZZO Michele (C.F. GZZMHL63M02C576Z), nato a Cesinali (AV) il 2/8/1963, residente ad Avellino in via Tagliamento n. 109;

15) GUERRIERO Gilda (C.F. GRRGLD55E67A509H), nata ad Avellino il 27/5/1955 e ivi residente alla Contrada Sant'Eustacchio n.

4, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Pennetta (PNNDNT59L29A284T), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla via F.lli Del Gaudio n. 13 (donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it);

16) LA ROSA Michelangelo (C.F. LRSMHL59H03F694B), nato a Montoro (AV) il 3/6/1959, residente ad Avellino in Contrada Sant'Oronzo n. 35/M, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aufiero (c.f. FRAGTN67C09A509Q), domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV) alla via Brigata Avellino n. 122;

17) LO MAZZO Gerardo (C.F. LMZGRD67R13A509Y), nato ad Avellino il 13/10/1967 e ivi residente alla Contrada San Tommaso n. 18/Q – Int. 4;

18) MAFFEI Giancarlo (C.F. MFFGCR62S02A509C), nato ad Avellino il 2/11/1962 e ivi residente in via G. Dorso n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aufiero (c.f. FRAGTN67C09A509Q), domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV) alla via Brigata Avellino n. 122;

19) MASI Toni (C.F. MSATNO65B21A509Q), nato ad Avellino il 21/2/1965 e ivi residente in Contrada Sant'Eustacchio Pennini n. 128, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aufiero (c.f. FRAGTN67C09A509Q), domiciliato presso il suo studio in Avellino (AV) alla via Brigata Avellino n. 122;

20) MATARAZZO Antonio (C.F. MTRNTN60H18A509P), nato ad

Avellino il 18/6/1960 e ivi residente in via Giuseppe Di Vittorio n. 20;

21) MERCOLINO Anna Carmela (C.F. MRCNCR53C48L061H), nata a Taurano (AV) l'8/3/1953 e ivi residente in via Cristina Lancellotti n. 5, rappresentata e difesa dell'avv. Giuseppa Rainone (CF. RNNGPP71D69D331A), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carbonara di Nola alla via SS. Medici 19 (giusepparainone@pec.it);

22) MONGIELLO Giuseppe (C.F. MNGGPP67M07B997T), nato a Cassano Irpino (AV) il 7/8/1967 e residente in Avellino alla via Beata Francesca n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vecchia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montella alla Via Don Minzoni n. 90, pec: salvatore.vecchia@pec.it;

23) PAGLIUCA Flaminio (C.F. PGLFMN51R05A509O), nato ad Avellino il 5/10/1951, residente in Capriglia Irpina (AV) alla via Costa del Monaco n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Benigni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla via Galleria P.S. Mancini n. 17;

24) PETRACCA Rita (C.F. PTRRTI59E62A509P), nata ad Avellino (AV) il 22/5/1959, residente a Mercogliano (AV) in via Michele Sparano n. 40;

25) RUSOLO Rosalia (C.F. RSLRSL60D47A509R), nata ad Avellino il 7/4/1960 e ivi residente in via Carlo Gesualdo n. 5;

26) SCALZILLO Gerardo (C.F. SCLGRD60B05H894D), nato il 5/2/1960 a San Giorgio del Sannio (BN) e ivi residente in via Del Pozzo

Ginestra n. 2;

27) TESTA Giuseppina (C.F. TSTGPP57C53A509L), nata ad Avellino il 13/3/1957, residente a Mercogliano (AV) in via Nazionale n. 309;

28) VASSALLO Caterina (C.F. VSSCRN59D69A509X), nata ad Avellino il 29/4/1959 e ivi residente in via Gen. Giacomo Rotondi n. 22/B;

29) VINCIGUERRA Ennio (C.F. VNCNNE59B28A509M), nato ad Avellino il 28/02/1959, residente a Volturara Irpina (AV) in via Pantanelle, n. 57, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bergamo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7, pec: federicobergamo@pec.it;

30) VITALE Pietro Alfonso (C.F. VTLPRL62H29F693E), nato a Montoro Inferiore (AV) il 29/6/1962, residente a Monteforte Irpino (AV) in Traversa III di via Taverna Campanile n. 10/B;

31) CAMPOBASSO Claudia (C.F. CMPCLD69D47F839Z), nata a Napoli il 7/4/1969, residente in Prata di Principato Ultra (AV), località Cellaro s.n.c, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Medici, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Carlo Poerio n. 53 - pec: carmine.medici@pecavvocatinola.it.

Letti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 10.3.2026, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Alessandra Polese, il relatore Michele Minichini, il

rappresentante del Pubblico Ministero il VPG Licia Centro, per Anastasi Michele l'avv. Luigi Chieffo, per delega orale dell'avv. Donato Pennetta, per Cerino Pietro l'avv. Federico Bergamo, per Mercolino Anna Carmela l'avv. Giuseppa Rainone, per Mongiello Giuseppe l'avv. Salvatore Vecchia, per Pagliuca Flaminio l'avv. Mario Picariello, per delega orale dell'avv. Italo Benigni, per Vinciguerra Ennio l'avv. Federico Bergamo, per Campobasso Claudia l'avv. Carmine Medici, e per i convenuti Cianciulli Francesco, De Pascale Giuseppe, D'Onofrio Carmine, Giglio Francesco, La Rosa Michelangelo, Maffei Giancarlo e Masi Toni l'avv. Luca Pellecchia, per delega orale dell'avv. Gaetano Aufiero.

Fatto

1. Con atto depositato in data 28 maggio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio gli odierni convenuti per chiederne la condanna al risarcimento del pregiudizio erariale della complessiva somma di € 87.179,83 oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di danno diretto pari alla retribuzione indebitamente percepita e di danno all'immagine, a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2018 e il 13 giugno 2018.

La Procura evidenziava che attraverso le indagini della Guardia di finanza di Avellino emergeva che i convenuti, dipendenti del Genio

Civile di Avellino attraverso una serie di contegni dolosi volti a raggirare e ingannare i sistemi di rilevazione delle presenze in servizio, si erano assentati dalla sede di lavoro senza giustificato motivo percependo comunque la retribuzione.

1.1. L'attore erariale citava in giudizio, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, anche la dott.ssa Claudia Campobasso, all'epoca dirigente del Genio civile di Avellino, in quanto la stessa non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per evitare un così persistente e reiterato sistema di condotte illecite di ingiustificato allontanamento dalla sede di lavoro oltretutto perpetrato con modalità massicce dal 93% del personale dell'ufficio di cui aveva assunto la direzione.

1.2. Nella fase preprocessuale, in riscontro agli inviti a fornire deduzioni ritualmente notificati, solo parte dei convenuti inviavano note difensive; la Procura comunque considerava sussistenti tutte le componenti strutturali dell'illecito erariale, in considerazione dell'evidente contegno illecito consistente nell'assenza ingiustificata dal servizio.

1.3. Pertanto, per tali condotte, la Procura chiedeva la condanna per il danno patrimoniale pari alle ore pagate in assenza di effettiva prestazione lavorativa e per il danno all'immagine ai sensi dell'art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 in considerazione della manifesta lesione alla reputazione della Regione Campania.

2. Con le memorie di costituzione del 15.10.2025 si costituivano in giudizio Cirino Pietro e Vinciguerra Ennio con il medesimo difensore che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della richiesta risarcitoria del danno all'immagine, in considerazione dell'assenza della sentenza penale irrevocabile di condanna; eccepiva la decadenza dell'azione erariale perché la Procura non aveva provveduto ad emettere l'invito a dedurre entro tre mesi dal provvedimento di licenziamento come previsto dall'art. 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. n. 165/2001; sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione erariale, in quanto l'invito a dedurre era stato notificato a marzo 2025 mentre le condotte contestate si riferivano all'anno 2018. Nel pieno merito contestava la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativo contabile per l'importo irrisorio contestato a entrambi (€ 414,15 a Cirino ed € 490,48 a Vinciguerra) e in ogni caso per l'assenza di pienezza della prova in ordine alla colpevolezza dei convenuti, fondandosi la stessa su generiche valutazioni delle indagini penali. Inoltre, contestava la quantificazione del danno all'immagine, essendo avvenuta la stessa in violazione dell'art. 1 comma 1 sexies della l. n. 20/1994 che ne prescrive una determinazione pari al doppio dell'entità del danno e non pari a dieci volte come prospettato dall'attore erariale.

3. Con le memorie di costituzione del 4.11.2025 la difesa di D'Argenio Mario e di Guerriero Gilda depositava il parere della Procura

ai fini della definizione del giudizio con il rito abbreviato limitatamente al danno all'immagine. Nello specifico chiedeva per D'Argenio la definizione del giudizio con il pagamento di € 1.322,89 pari al 35% del danno all'immagine o in subordine di € 1.889,85 pari al 50% sempre del danno all'immagine contestato; per Guerriero chiedeva la definizione del giudizio con il pagamento di € 1.106,25 pari al 35% del danno all'immagine o in subordine di € 1.580,35 pari al 50% sempre del danno all'immagine contestato. Precisava inoltre che sia D'Argenio che Guerriero avevano provveduto al pagamento in favore della Regione del danno diretto. In ogni caso nelle memorie la difesa dei convenuti prospettava le medesime contestazioni: contestava la quantificazione del danno all'immagine, essendo la stessa eccessiva perchè corrispondente a dieci volte il danno diretto, in aperta violazione dell'art. 1, comma 1 sexies, della l. n. 20/1994 che ne prevede la determinazione nel doppio della somma indebitamente percepita; rilevava che l'attore erariale, ai fini della valutazione della responsabilità amministrativo contabile, non aveva preso in considerazione l'esito del parallelo procedimento penale, conclusosi con la messa alla prova dei convenuti e con la conseguente sentenza di estinzione del reato.

4. Con la memoria di costituzione del 5.11.2025 la difesa di Di Martino chiedeva la definizione del giudizio con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. con il pagamento dell'intero danno diretto pari a € 56,53 e

del 50% del danno all'immagine di € 282,65, al riguardo depositava il parere favorevole della Procura.

5. Con la memoria di costituzione del 5.11.2025 la difesa di Pagliuca Flaminio premetteva che al convenuto era stata contestata l'assenza ingiustificata di 8 ore e trenta minuti, tutte in prossimità dell'inizio dell'attività lavorativa e della pausa pranzo, con un comportamento ritenuto non illecito perché rientrante nell'alveo della flessibilità oraria come previsto dalla circolare del 9.6.2016 della Ragione; a ciò aggiungeva che probabilmente si erano verificati degli errori da parte degli uffici preposti nel calcolo dell'orario di lavoro in quanto si farebbe riferimento al periodo in cui il convenuto era transitato in quiescenza. Pertanto, in considerazione dell'esiguità dello spazio temporale di assenza, dell'errore degli uffici competenti, della disciplina sulla flessibilità dell'orario di lavoro e dell'assenza del carattere della pervicacia della condotta, la difesa di Pagliuca riteneva sussistente un contegno caratterizzato da colpa lieve e non da dolo e nemmeno da colpa grave, con conseguente carenza dell'elemento strutturale soggettivo della responsabilità amministrativo contabile.

6. Con la memoria di costituzione del 5.11.2025 la difesa di Campobasso Claudia, dirigente dell'Ufficio, contestava le deduzioni attoree, atteso che a carico della convenuta non poteva essere attribuita una responsabilità per omesso controllo e omessa vigilanza rispetto al consistente numero di dipendenti che si assentavano senza

giustificazione dalla sede di lavoro. Al riguardo si riteneva che la stessa avesse adottato tutte le necessarie misure organizzative per evitare comportamenti fraudolenti del personale, i quanto in più occasioni aveva chiesto alle strutture regionali di fornire notizie delle procedure adottate per la concreta attuazione del Codice di comportamento; alle medesime strutture aveva chiesto di effettuare controlli a campione per la verifica delle presenze in servizio; inoltre, la tipologia di controllo eseguita presso il Genio Civile di Avellino era ritenuta conforme a quella utilizzata presso tutti gli altri uffici regionali; bisognava tener conto del fatto che il Genio Civile di Avellino era dislocato in cinque sedi situate in quattro diversi comuni (Avellino, Mercogliano, S. Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino) e che i dipendenti al 2017 erano n. 127; durante i controlli non erano mai emersi fatti o circostanze che potessero far supporre che i dipendenti ponessero in essere contegni di ingiustificata assenza dal lavoro; i dipendenti delegati al controllo delle presenze in servizio non avevano mai evidenziato criticità; l'Ufficio competente, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, aveva archiviato il procedimento disciplinare. Per tali ragioni non si riteneva sussistente l'elemento soggettivo della colpa omissiva grave della responsabilità amministrativo contabile.

La difesa rappresentava, inoltre, che la condotta ipotizzata dall'attore erariale di omesso controllo non poteva essere inquadrata nell'alveo

dell'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 che si riferisce ai comportamenti di ingiustificato assenteismo, contegno non contestato alla convenuta.

7. Con la memoria di costituzione del 6.11.2025 la difesa di Mercolino Anna Carmela chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, avendo la convenuta integralmente ristorato la Regione del danno contestato dall'attore erariale pari a € 346,00 come provato dalla ricevuta pago Pa depositata in atti.

8. Con la memoria di costituzione del 14.11.2025 la difesa di Mongiello Giuseppe chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, avendo il convenuto integralmente ristorato la Regione del danno contestato dall'attore erariale pari a € 671,00 come provato dalla ricevuta pago Pa depositata in atti.

9. Con le memorie di costituzione del 18.11.2025, la difesa di Cianciulli Francesco, De Pascale Giuseppe, D'Onofrio Carmina, Giglio Francesco, La Rosa Michelangelo, Maffei e Masi Toni chiedeva la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. In ogni caso in via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione essendo trascorsi più di cinque anni dal fatto dannoso; contestava la fondatezza della pretesa del danno all'immagine, in quanto in sede penale era intervenuta la sentenza di estinzione del reato per

superamento della messa alla prova.

10. Con la memoria del 14.1.2026 la difesa di Anastasi Michele eccepiva la prescrizione del diritto alla pretesa erariale ex art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, modificata dalla l. n. 1/2026. Nel merito contestava la quantificazione del danno all'immagine con applicazione dell'esercizio del potere riduttivo sempre ex l. n. 1/2026. Precisava che il prevenuto aveva provveduto al pagamento del danno diretto pari a € 922,00 e che la quantificazione del danno all'immagine era eccessiva e non rispettava il criterio del doppio del danno diretto come prescritto nell'art. 1, comma 1 sexies, l. n. 20/1994; contestava la circostanza che la Procura non aveva preso in considerazione gli esiti del parallelo giudizio penale conclusosi con la messa alla prova e conseguente sentenza di estinzione; infine contestava la quantificazione del danno all'immagine, ritenuto ridimensionato dal procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento del prevenuto.

11. Con la memoria del 19.2.2026 il convenuto Gizzo Michele, senza difesa tecnica, rappresentava che i periodi di presunto ingiustificato assenteismo ammonterebbero a 2 ore e 10 minuti e non a 11 ore e 10 minuti come rilevato dalla G.d.F., ore che sarebbero state recuperate con la banca ore del mese precedente in applicazione del criterio della flessibilità oraria; eccepiva la prescrizione del diritto; chiedeva l'applicazione del potere riduttivo al

30% ex l. n. 1/2026.

12. Con la memoria del 30.10.2025 e con l'istanza del 3.3.2026 De Fazio Sergio, senza difesa tecnica, comunicava di aver provveduto al versamento in favore della Regione dell'intero importo nei termini contestati dalla Procura, e chiedeva la riduzione del 30% dell'importo contestato, come avvenuto nei casi di rito abbreviato, con conseguente restituzione dell'importo eccedente.

13. All'udienza del 27.11.2025, con ordinanza a verbale, il Collegio respingeva l'istanza dell'avv. Aufiero di definizione del giudizio con il rito abbreviato in riferimento ai convenuti: Cianciulli, De Pascale, D'Onofrio, Giglio, La Rosa, Maffei e Masi.

Il giudizio così veniva rinviato al 10.3.2026.

14. All'udienza di discussione del 10.3.2026 le parti rappresentavano quanto segue.

14.1. La Procura in via preliminare chiedeva al Collegio di dichiarare la cessata materia del contendere per le posizioni dei seguenti undici convenuti: Amatucci, De Fazio, De Luca, Gargano, Matarazzo, Mercolino, Mongillo, Petracca, Scalzillo, Vassallo e Vitale.

14.2. La Procura rilevava che non risultavano costituiti Ambrosone, Lo Mazzo, Rusolo e Testa; mentre i convenuti Gizzo e Anastasi non depositavano gli scritti nel termine di venti giorni prima dell'udienza di discussione, per tali ragioni chiedeva l'applicazione delle decadenze di cui all'art. 90, comma 3, c.g.c.

14.3. Contestava quanto eccepito dai convenuti in ordine alla prescrizione del credito erariale, atteso che rileverebbe la conoscibilità e nel caso in esame il dies a quo andrebbe fatto decorrere dalla trasmissione della relazione della Guardia di Finanza del 2021; riteneva inoltre correttamente esercitata l'azione di danno all'immagine, in considerazione della normativa speciale ex art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che in ipotesi di danno da assenteismo ingiustificato consente alla Procura erariale di esercitare un'azione autonoma.

14.4. Contestava le difese di Cirino e Vinciguerra, atteso che aveva valutato liberamente le prove formatesi nel parallelo giudizio penale; in ordine alla quantificazione del danno all'immagine, riteneva la stessa ragionevole nella misura di 10 volte il danno diretto, in ragione della diffusività della notizia; contestava l'eccezione di decadenza dell'azione erariale, riferendosi la difesa dei convenuti a una fattispecie normativa dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 61/2020.

14.5. Rilevava la tardività della costituzione dei prevenuti difesi dell'avv. di Aufiero, con conseguente attivazione delle decadenze di cui all'art. 90, comma 3, c.g.c.

14.6. Per il Pagliuca ricordava che lo stesso non aveva timbrato il cartellino, pertanto non poteva essere considerato quale esimente l'allontanamento dalla sede di lavoro in prossimità della pausa pranzo.

14.7. Per la Campobasso ribadiva la sussistenza della colpa grave, avendo la stessa omesso di predisporre le necessarie misure di controllo.

Chiedeva, pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale diretto e del danno all'immagine.

15. La difesa di Anastasi insisteva sull'eccezione di prescrizione e sull'insussistenza del danno all'immagine, ritenuto assorbito dal procedimento disciplinare di licenziamento.

16. Per i convenuti Cianciulli Francesco, De Pascale Giuseppe, D'Onofrio Carmine, Giglio Francesco, La Rosa Michelangelo, Maffei Giancarlo e Masi Toni, l'avv. Pellecchia, insisteva sull'eccezione di prescrizione; rilevava che sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave la Procura non aveva preso in considerazione la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova intervenuta nel parallelo procedimento penale; in ordine alla gravità delle condotte non condivideva l'assunto della Procura rispetto alla circostanza che si era in presenza di un comportamento ripetuto e sedimentato nell'Ufficio del Genio civile; contestava la quantificazione del danno all'immagine, atteso che andrebbe eventualmente applicata la disciplina del duplum.

17. L'avv. Bergamo, per i convenuti Cirino e Vinciguerra, insisteva sull'eccezione di prescrizione; rilevava l'assenza di prova rispetto all'allontanamento dei suoi assistiti dalla sede di lavoro.

18. L'avv. Rainone, per il convenuto Mercolino, aderiva alla richiesta della Procura di cessata materia del contendere.

19. L'avv. Picariello, per il convenuto Pagliuca, rilevava che la Procura non aveva preso in considerazione i provvedimenti della Regione e relativi alla flessibilità dell'orario di lavoro; lamentava che l'attore erariale aveva adottato il medesimo criterio sanzionatorio per tutti i convenuti senza la valutazione della gravità o meno della condotta, a discapito del Pagliuca nei cui confronti erano state contestate solo 8 ore di assenza ingiustificata per un importo esiguo di danno pari a € 99, e ciò, sotto il profilo soggettivo, qualificava la sua condotta come colpa lieve e non dolosa.

20. L'avv. Medici per la Campobasso si riportava alla memoria di costituzione e ricordava che alla convenuta era contestata la colpa in vigilando, e tale condotta non era sussumibile nel perimetro applicativo dell'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001; contestava la sussistenza della colpa in vigilando, atteso che la stessa aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare fenomeni di assenteismo ingiustificato dal lavoro, né erano stati alla stessa segnalati comportamenti sospetti tali da ritenere necessario un suo intervento; tutto ciò era confermato dal procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione che aveva rilevato l'insussistenza della violazione dell'obbligo di vigilanza. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.

21. In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti dei convenuti Amatucci Patrizia, Ambrosone Filomena, Anastasi Michele, Campobasso Claudia, Cianciulli Francesco, Cirino Pietro, D'Argenio Mario, De Fazio Sergio, De Luca Elio Antonio Aldo, De Pascale Giuseppe, Di Martino Rosaria, D'Onofrio Carmine, Gargano Mario, Giglio Francesco, Gizo Michele, Guerriero Gilda, La Rosa Michelangelo, Lo Mazzo Gerardo, Maffei Giancarlo, Masi Toni, Matarazzo Antonio, Mercolino Anna Carmela, Mongiello Giuseppe, Pagliuca Flaminio, Petracca Rita, Rusolo Rosalia, Scalzillo Gerardo, Testa Giuseppina, Vassallo Caterina, Vinciguerra Ennio e Vitale Pietro Alfonso, tutti dipendenti del Genio Civile di Avellino, per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore della Regione Campania della somma di € 87.179,83 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per condotte di ingiustificato assenteismo nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2018 e il 13 giugno 2018.

2. In primis va dichiarata la contumacia dei seguenti convenuti:

- Ambrosone e Matarazzo perché, nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata il 9.6.2025, gli stessi non si sono costituiti in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile

(d.lgs. 26.8.2016 n. 174);

- Petracca e Vitale perché, nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata l'11.6.2025, gli stessi non si sono costituiti in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174);

- Amatucci, Gargano, Lo Mazzo e Rusolo perché, nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata il 12.6.2025, gli stessi non si sono costituiti in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174);

- De Luca, Testa e Vassallo perché, nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata il 13.6.2025, gli stessi non si sono costituiti in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174);

- Scalzillo perché, nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata il 21.6.2025, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

Va dichiarata anche la contumacia di De Fazio Sergio e Gizzo Michele, regolarmente evocati in giudizio con citazione notificata in data 12.6.2025. Le memorie difensive redatte personalmente e depositate in data 30.10.2025 e 3.3.2026 (De Fazio), e in data 19.2.2026 (Gizzo), non possono ritenersi ammissibili, poiché, come dispone l'art. 28 c.g.c., per difendersi nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente

previsto dalla legge (come accade ad esempio nei giudizi pensionistici ex art. 157 c.g.c.).

3. In ordine ai convenuti Di Martino, D'Argenio e Guerriero, si precisa che questa Sezione con i Decreti n.ri 6 e 7 del 9 dicembre 2025 ha accolto la richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., determinando in € 339,19 per Di Martino, in € 1.322,89 per D'Argenio e in € 1.106,25 per Guerriero la somma complessivamente dovuta. Sicchè con le sentenze n. 28 del 3.2.2026 e n. 41 del 27.2.2026 questa Sezione, dopo aver constatato la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell'accordato rito premiale, in quanto è risultata regolarmente versata la somma determinata nei predetti Decreto, ha dichiarato che nulla è più dovuto da parte dei convenuti in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.

Per tali ragioni i prevenuti vanno estromessi dal presente giudizio di merito per intervenuta definizione della loro posizione ex art.130 c.g.c.

4. Tanto premesso, in via preliminare va vagliato il motivo di gravame dei convenuti Cirino e Vinciguerra i quali si dolgono dell'insussistenza delle condizioni di procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine atteso che i fatti contestati non risultano accertati con sentenza penale passata in giudicato come prescritto dall'art. 17, comma 30 ter, del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

Il motivo di gravame è infondato.

I convenuti non considerano che la normativa applicabile al caso in esame è l'art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che prevede che il pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine".

Con la predetta disposizione il legislatore fin dal 2009 (modifica introdotta dall'art. 69 del decreto legislativo D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, dunque successivo di qualche mese dall'entrata in vigore del menzionato d.l. n. 78/2009), con l'intento di contenere il verificarsi di illeciti burocratico-criminali ritenuti particolarmente riprovevoli, ha introdotto una specifica disposizione nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego, concernente un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione in fattispecie di condotte di assenteismo fraudolento.

Il legislatore ha, così, configurato una fattispecie speciale tipizzata e sganciata dalla pregiudizialità penale, rafforzando la tutela degli interessi posti a base della normativa penale incriminatrice.

In tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55 quinquies contiene l'inciso

“ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni”, in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell’attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato (Corte dei Conti, Sez. II centrale App., sent. 31 marzo 2022 n. 127).

Sicchè, il risarcimento del danno all’immagine in subiecta materia, avendo marcati tratti di specialità non segue i criteri di carattere generale disciplinati dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 con particolare riferimento alla c.d. pregiudizialità penale (Corte dei Conti: Sez. I Appello sent. 11.10.2018 n. 391; Sez. II App. sent. 4.10.2017 n. 662; Sez. II App. sent. 27.5.2020 n. 140; Sez. II centrale App. sent. 7.8.2023 n. 229).

Pertanto, l’eccezione dell’insussistenza delle condizioni di procedibilità per il risarcimento del danno all’immagine dei difensori di Cirino e Vinciguerra non è fondata.

5. Sempre in via preliminare e limitatamente al danno all’immagine contestato in via sussidiaria alla Campobasso, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità della pretesa erariale formulata dalla difesa dell’interessata. Tale eccezione fa discendere la prospettata voce di danno dalla speciale ipotesi di cui all’art. 55 quinquies, comma 2 (falsa attestazione della presenza in servizio), d.lgs. n. 165/2001 riguardante unicamente i convenuti principali e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica nei confronti della

dirigente diversamente evocata a titolo sussidiario.

L'eccezione è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.

Ebbene, l'art. 55 quinquies ha introdotto una peculiare tipologia di danno all'immagine da riferire ai soggetti che abbiano assunto una condotta di false attestazioni della presenza nel luogo di lavoro o, altrimenti, di occultamento dell'interruzione della prestazione lavorativa attraverso il mancato o illecito utilizzo dei sistemi di attestazione della presenza in servizio (Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 8/2023; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 125/2023; I Sez. Appello, sent. n. 376/2023).

Quindi, conformemente alla formulata eccezione difensiva, ritiene il Collegio di non potere addebitare alla Campobasso il danno all'immagine da accertare a carico dei convenuti presunti autori della falsa attestazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una non consentita estensione analogica della norma speciale di cui all'art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 ad un comportamento omissivo, non tipizzato, consistente nella mancata vigilanza, come tale inidoneo a cagionare l'ipotizzato pregiudizio.

In base a quanto esposto, dev'essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per quanto concerne il danno all'immagine imputato in via sussidiaria alla dirigente Campobasso.

6. I convenuti Cirino e Vinciguerra eccepiscono anche la decadenza dell'azione erariale, ritenendo la stessa non tempestiva

avendo la Procura emesso l'invito a dedurre oltre il termine di tre mesi dal provvedimento di licenziamento in violazione dell'art. 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. n. 165/2001.

Va precisato che la disposizione in esame prevedeva, tra i presupposti per la responsabilità speciale del danno all'immagine della P.A., l'emissione dell'invito a dedurre entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento.

Però, su tale specifica fattispecie di responsabilità è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.

La Corte ha ritenuto che tale disposizione avesse introdotto una nuova fattispecie di responsabilità amministrativa e che la previsione fosse in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto eccedeva i limiti della delega conferita al Governo dalla legge n. 124 del 2015.

La legge di delegazione prevedeva infatti unicamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere più efficiente l'esercizio dell'azione disciplinare. La Corte ha quindi sottolineato che la materia della responsabilità amministrativa non rientrava nell'ambito della delega, che era finalizzata al riordino della disciplina del lavoro pubblico e non all'introduzione di nuove fattispecie di responsabilità.

Sicchè, la pronuncia della Corte Costituzionale ha eliminato i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione erariale (tre mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare), e pertanto l'azione della Procura è da ritenersi tempestiva.

7. Sempre in via preliminare e in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Anastasi, Cianciulli, De Pascale, D'Onofrio, Giglio, La Rosa, Maffei e Masi, si ricorda che la costituzione in giudizio oltre il termine di cui all'art. 90, comma 1, c.g.c. (venti giorni prima dell'udienza) comporta per il convenuto la decadenza dal potere di sollevare le eccezioni processuali e di merito (art. 90, comma 3, c.g.c.). Atteso che le costituzioni in giudizio dei predetti convenuti sono del 18.11.2025 e del 14.1.2026, e la prima udienza (fissata con decreto del 29.5.2025 e ritualmente notificato congiuntamente all'atto di citazione) è del 27.11.2025, il Collegio dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.

8. Infondata è l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti Cirino e Vinciguerra, secondo i quali, poiché i fatti contestati risalgono al periodo di tempo compreso tra il mese di aprile e giugno 2018, sarebbero ampiamente decorsi i cinque anni previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994, non versandosi in un'ipotesi di occultamento doloso del danno.

L'art. 1, comma 2, n. 20/1994 (nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), della l. 7.1.2026,

n. 1; disposizione applicabile – ai sensi dell’art. 6, comma 1, della stessa l. n. 1/2026 - «ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge», data da individuare nel 22.1.2026 ex art. 73, comma 3, Cost.) prevede che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei Conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”*.

Prima della recente modifica, l’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 così recitava: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Per quanto di interesse in questa sede, la riforma del 2026 ha, quindi, qualificato i fatti suscettibili di integrare un occultamento doloso, da individuare in una “condotta attiva” o nella “violazione di obblighi di comunicazione” nel solco di una giurisprudenza del giudice contabile che aveva già chiarito che la condotta dolosamente occultatrice presupponeva “l’esistenza di comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso (Sez.

I App., sent., n. 260/2020, n. 369/2022, Sez. II App., sent. n. 77/2019) ed un elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (Sez. II App., sent. n. 182/2024, Sez. III App. n. 308/2016)» (Sez. I App, sent. 78/2025).

Nel caso in esame si è in presenza di una condotta truffaldina e ingannatrice, in genere tipica di deprecabili fatti ricollegabili all'assenza fraudolenta dal servizio, atteso che i convenuti con plurimi comportamenti attivi hanno agito omettendo di provvedere all'obbligatoria vidimazione del badge e approfittando dei diversi varchi di ingresso/uscita dalla sede di servizio, con l'intento di non far emergere il comportamento illecito. Tale contegno ha reso particolarmente complesso l'operato dell'organo di polizia che ha condotto le indagini e che ha dovuto analizzare ore di filmati, identificare i convenuti e ricollegare i loro movimenti alle ore di assenza ingiustificata anche attraverso l'analisi di un'ingente mole di documenti. Tutto ciò ha determinato lo slittamento del dies a quo dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso al momento della scoperta dello stesso da identificarsi nella segnalazione della Guardia di Finanza del 30.8.2021.

Pertanto, atteso che l'invito a dedurre, quale atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato alle parti il 26.3.2025 (Vinciguerra) e il 27.3.2025 (Cirino), la pretesa erariale attorea è tempestiva perché esercitata nel termine quinquennale prescritto dall'art. 1, secondo

comma, della l. n. 20/1994.

9. Prima di procedere con l'esame del pieno merito, va posto in evidenza che all'udienza del 10.3.2026 l'attore erariale ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per i seguenti convenuti: Amatucci, De Fazio, De Luca, Gargano, Matarazzo, Mercolino, Mongiello, Petracca, Scalzillo, Vassallo e Vitale.

Ebbene, in considerazione della richiesta dell'attore e della documentazione in atti, risulta il pagamento del quantum contestato nel libello introduttivo, e ciò ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, venendo meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto" (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame la domanda risarcitoria azionata dalla Procura è stata pienamente soddisfatta con il pagamento dell'intero danno contestato (danno diretto e danno all'immagine), pertanto questo

Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

10. Sempre nel merito, il Collegio pone in evidenza che la Procura ha contestato due poste di danno, il danno patrimoniale diretto consistente nella retribuzione oraria indebitamente percepita nel periodo di assenza ingiustificata e il danno all'immagine.

Limitatamente al danno patrimoniale, nelle more dell'indagine penale e contabile, i convenuti Ambrosone, Anastasi, Cianciulli, D'Onofrio, Gizzo, La Rosa, Lo Mazzo, Maffei, Masi, Pagliuca, Rusolo e Testa hanno provveduto al pagamento del quantum debeatur residuando la posta di danno all'immagine.

11. In riferimento alla posizione del Pagliuca, lo stesso con la memoria del 5.11.2025 ha contestato la pretesa attorea ritenendo che non sia stata presa in considerazione la circolare della Regione Campania del 9.6.2016 che disciplina la flessibilità dell'orario di lavoro, consentendo al dipendente di accumulare nell'arco del mese un debito di dieci ore; al riguardo le assenze del convenuto rientrerebbero proprio nelle dieci ore previste dalla circolare e pertanto non può attribuirsi allo stesso una condotta truffaldina tipica della falsa attestazione della presenza in servizio caratterizzata dal dolo.

Ebbene, nel caso del Pagliuca il Collegio rileva che nelle more del giudizio risulta il versamento alla Regione dell'importo contestato dalla Procura pari a € 98,94 e corrispondente alla retribuzione percepita nei

periodi di assenza ingiustificata, pertanto si ritiene che, diversamente dalle prospettazioni della difesa, l'an non sia più oggetto di contestazione, ricorrendo la fondatezza delle pretese attoree, avendo il convenuto aderito alla richiesta risarcitoria attraverso il pagamento del quantum dovuto.

12. Pertanto, escludendo le posizioni definite con il rito abbreviato ovvero con la dichiarazione di cessata materia del contendere, e considerando che parte dei convenuti hanno ristorato la Regione del danno patrimoniale, lo scrutinio del presente giudizio è limitato all'esame delle posizioni dei prevenuti come segue:

- Cirino, De Pascale, Giglio e Vinciguerra per il danno patrimoniale diretto e per il danno all'immagine;
- Ambrosone, Anastasi, Cianciulli, D'Onofrio, Gizzo, La Rosa, Lo Mazzo, Maffei, Masi, Pagliuca, Rusolo e Testa soltanto per il danno all'immagine;
- Campobasso a titolo di responsabilità sussidiaria, per il pregiudizio eventualmente oggetto di condanna a carico dei convenuti principali.

13. Tanto precisato e passando all'esame del pieno merito della contestazione, si rileva che gli elementi di prova delle condotte di assenteismo dei convenuti che la Procura regionale ha depositato a supporto della richiesta risarcitoria sono essenzialmente i seguenti: a) servizi di videosorveglianza occulta, consistenti nell'attività tecnica di

captazione video attraverso n. 8 telecamere poste presso il Genio civile (quattro interne e quattro esterne); b) osservazione, controllo e pedinamento da parte del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino (pedinamenti e riprese video); c) analisi e acquisizione dei dati estratti dal sistema informatico di rilevazione delle presenze del Genio civile; d) analisi delle buste paga dei dipendenti e del cassetto previdenziale Inps.

Nello specifico nelle informative della polizia giudiziaria sono indicati per ciascun convenuto giorno e ora di allontanamento dal luogo di lavoro e indicato il riscontro con i tabulati delle presenze; sul terreno strettamente documentale, la Guardia di Finanza ha acquisito, per come emerge dagli atti, sia i prospetti dei cartellini marcatempo, sia gli statini paga di ogni singolo convenuto.

Cosicchè, sulla base della suddetta complessa indagine e per quanto appresso si chiarirà, questa Sezione reputa che nella fattispecie in esame, sussista la responsabilità addebitata ai convenuti.

Il Collegio precisa sin da ora che non sussiste alcuna autorizzazione o attestazione o documentazione che giustifichi le uscite e per tale ragione risulta incontrovertibile la dimostrazione che, durante i periodi di osservazione, le assenze ingiustificate si sono protratte per un periodo della giornata lavorativa per assolvere a esigenze extraistituzionali del tutto private, traendo in inganno l'amministrazione di appartenenza quanto ai rientri in servizio con la fraudolenta

alterazione della effettiva rilevazione delle presenze.

14. Nello specifico i dipendenti del Genio Civile per i quali la contestazione attorea involge il danno patrimoniale (oltre al danno all'immagine), sono: Cirino, danno contestato € 490,48; De Pascale, danno contestato € 531,59; Giglio, danno contestato € 401,16; Vinciguerra, danno contestato € 414,15.

➤ In ordine a Cirino Pietro, qualifica C5 istruttore (ex livello 6), la Procura ha contestato 34 ore e 31 minuti di ingiustificato allontanamento e dalle indagini dell'Autorità giudiziaria è emerso che si è allontanato in diverse occasioni dalla sede di servizio senza timbrare l'uscita rientrando nello stesso giorno senza timbrare l'ingresso; a volte si allontanava con l'auto e rientrava a piedi; in alcune occasioni si allontanava senza timbrare con il collega Vinciguerra o con il collega Picone e dalle telecamere risultava che gli stessi Vinciguerra o Picone, a fine turno, timbravano il badge di Cirino.

➤ In riferimento a De Pascale Giuseppe, qualifica C5 istruttore (ex livello 6), la Procura ha contestato 37 ore e 23 minuti di ingiustificato allontanamento e dalle indagini dell'Autorità giudiziaria è emerso che si è allontanato dalla sede di servizio senza timbrare l'uscita rientrando nello stesso giorno senza timbrare l'ingresso; in un'occasione il collega Cianciulli ha timbrato in ingresso il badge di De Pascale.

➤ In riferimento a Giglio Francesco, qualifica C5 istruttore (ex livello 6), la Procura ha contestato 28 ore e 2 minuti di ingiustificato

allontanamento e dalle indagini dell'Autorità giudiziaria è emerso che si è allontanato in diverse occasioni dalla sede di servizio senza timbrare l'uscita rientrando nello stesso giorno senza timbrare l'ingresso; si è allontanato in più occasioni dalla sede di servizio nello stesso giorno, sempre senza timbrare il badge (precisamente il 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 maggio).

➤ In riferimento a Vinciguerra Ennio, qualifica C5 istruttore (ex livello 6), la Procura ha contestato 28 ore e 33 minuti di ingiustificato allontanamento e dalle indagini dell'Autorità giudiziaria è emerso che si è allontanato in diverse occasioni dalla sede di servizio senza timbrare l'uscita rientrando nello stesso giorno senza timbrare l'ingresso; quasi sempre si è allontanato con la propria auto; in alcune occasioni si è allontanato senza timbrare con alcuni colleghi e dalle telecamere risultava che i colleghi Picone, Cirino e De Fazio timbravano il badge di Vinciguerra; ha anche prodotto falsa autocertificazione per attestare la vidimazione d'ingresso dal servizio esterno (il giorno 8 maggio).

Tanto precisato, conviene innanzitutto ricordare che la sussistenza della responsabilità contabile-erariale implica sotto il profilo soggettivo il dolo o la colpa grave e sotto il profilo oggettivo la condotta antidoverosa, l'evento-danno e il nesso causale tra la condotta e il danno prodotto alla P.A.

Limitatamente alla fattispecie in esame giova anche ricordare che la

disciplina regionale, in particolare l'accordo su "Orario di servizio", nonché tutte le circolari regionali relative alla rilevazione delle presenze in servizio, prevedono che: le entrate e le uscite dalla sede di lavoro devono essere registrate attraverso l'utilizzo del badge; la registrazione della presenza in servizio deve essere effettuata personalmente; l'allontanamento dal posto di lavoro dev'essere preventivamente autorizzato dal dirigente preposto e risultare attraverso la timbratura dell'uscita; l'allontanamento non autorizzato dalla sede di servizio è considerato "assenza arbitraria dall'ufficio".

A tale disciplina va aggiunto l'art. 55 quinquies del D.lgs. 165/2001 che prevede l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, e anche di coloro che hanno concorso nella commissione dell'illecito.

Risulta evidente che la violazione delle predette disposizioni in ordine alle singole condotte di allontanamento manifesta una chiara responsabilità di tutti coloro che si sono assentati arbitrariamente, essendosi in presenza di una normativa chiara che vieta l'allontanamento dalla sede di lavoro in assenza di preventiva e specifica autorizzazione.

Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che i convenuti si siano allontanati dalla sede di servizio senza la preventiva autorizzazione,

né hanno fornito utili e concrete giustificazioni che l'allontanamento dalla sede di lavoro sia da ricollegare all'attività di servizio.

14.1. Non persuadono le difese dei convenuti (Cianciulli, De Pascale, D'Onofrio, Giglio, La Rosa, Maffei e Masi) a confutazione degli addebiti, che richiamato la sentenza in sede penale di estinzione del reato per il superamento della messa alla prova ai fini del rigetto della pretesa attorea.

Tale argomentazione non può, in questa sede, trovare accoglimento considerata l'autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale anche laddove riguardante il medesimo fatto materiale (Cass. Sez. Un., sent. n. 11229/2014), tenuto conto della non vincolatività della decisione del Giudice penale, che non preclude la verifica della sussistenza di un illecito contabile, in quanto la valutazione in sede erariale dell'elemento soggettivo dell'autore dei fatti, e ancor più del danno, risulta essere assolutamente autonoma ed ancorata a diverse finalità e a specifici presupposti (I Sez. Appello, sent. n. 122/2012 e Sez. Giur. Toscana, sent. n. 104/2016; II Sez. Appello, sent. n. 312/2024).

14.2. Similmente infondate risultano le contestazioni dei convenuti (Cirino e Vinciguerra) che ritengono insussistenti le prove poste a base della domanda, essendosi la Procura genericamente richiamata alle indagini penali.

Ebbene, in proposito è necessario rilevare che la consolidata

giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di ricostruire il regime dell'accertamento probatorio in sede civile (e dunque anche contabile) secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", diversamente in penale viene applicata la diversa regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cassazione Sez. Unite sent. 11.2.2008 n. 576; Cass., Sez. III, sent. 19.3.2018 n. 6698). Anche la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di affermare detti principi con riguardo al processo giuscontabile, individuando, in coerenza con l'autonomia del giudizio contabile e del giudizio penale, la differente regola di maturazione del convincimento del Giudice, in quanto mentre quello penale è teso ad affermare l'esistenza di un fatto solo qualora la prova ne fornisca evidenza "oltre il ragionevole dubbio", il Giudice contabile fa applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (Corte conti, Sez. II App. sent. 28.10.2016 n. 1101, Sez. III App. sent. 21.12.2018 n. 475), tenendo altresì conto non soltanto dei dati statistico-quantitativi, ma anche dei riscontri di ordine logico qualitativo emergenti nelle diverse fattispecie concrete in esame.

Orbene, il Collegio ritiene che nella vicenda portata alla sua attenzione in questa sede possa pervenirsi a una affermazione di illiceità della condotta assunta dai convenuti, in considerazione del corredo probatorio della domanda avanzata nei loro confronti: in particolare è stata versata in atti l'analitica descrizione operata dalla Guardia di

Finanza delle condotte serbate da ciascun soggetto (giorno per giorno, con indicazione dei singoli minuti di assenza), e non limitata agli spostamenti in ingresso e in uscita dalla sede del Genio civile, con l'indicazione della fonte di prova (specifica viedocamera rilevatrice e/o osservazione pedinamento e controllo diretto).

A fronte di tale corredo probatorio non risultano che siano state apportate specifiche prove contrarie, cioè precisi riferimenti ai giorni contestati di allontanamento per esigenze di servizio.

A ciò va aggiunto che il Giudice contabile può valutare ai fini decisori il materiale probatorio ivi raccolto e, in forza del principio dell'unicità della giurisdizione, può utilizzare prove raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, anche al fine di attribuire valore decisivo per la definizione della causa (Cass. civ., Sez. VI – 5, ord. 16.6.2016 n. 12508); e ciò vale anche per i documenti provenienti dal procedimento penale (Cass. civ., Sez. II, sent. 4.7.2019 n. 18025).

Il legislatore al riguardo ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (Corte Conti, Sez. I Appello, sent. 14.10.2011 n. 225).

Questo Giudice, quindi, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale, e quindi anche gli elementi acquisiti – in sede penale – nel corso delle indagini preliminari (utilizzabili come indizi), purché siano gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del Giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.

Occorre oltretutto evidenziare che tutti gli elementi probatori confluiti in questo procedimento, utilizzati dalla Procura per provare il danno provocato dai convenuti, sono stati sottoposti al contraddittorio delle parti. Queste, infatti, sono state ammesse a contraddire e soprattutto a produrre eventuale prova contraria. Pertanto, nel processo contabile la singola prova proveniente da altro procedimento è sottoposta al contraddittorio delle parti e alla successiva valutazione del Giudice.

In definitiva, si ribadisce che l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni (Corte Conti: Sez. II Appello sent. 19.12.2018 n. 670) rimane ferma anche qualora vengano ivi acquisiti elementi di prova già raccolti nel processo penale (Corte dei conti: Sez. I Appello sent. 5.12.2017 n. 527; Sez. I Appello sent. 28.11.2018 n. 441 del; Sez. I Appello sent. 28.11.2019 n. 265).

In proposito, le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno infatti ritenuto che “La circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento (penale) sia utilizzato dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti” (Corte Conti SS.RR. ord. 3.1.2017 n. 1).

Pertanto, l'attività investigativa della polizia giudiziaria, di norma compendiata in atti pubblici, così come la documentazione amministrativa acquisita, ben possono costituire corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processualcivilistici (artt. 94 e ss. c.g.c), indipendentemente dal valore probatorio a essi riconoscibile in sede penale, sulla scorta della diversa e peculiare disciplina processual-penalistica.

Ebbene, come emerge dall'analitica ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza, e versata in atti, l'accertamento delle condotte contestate è avvenuto mediante specifico servizio di videosorveglianza (autorizzato dalla magistratura penale), da complementare attività di osservazione, controllo e pedinamento eseguita sempre dai militari, nonchè da attività tecnica e dall'esame della documentazione acquisita dalla Procura erariale, elementi

sufficienti ai fini del convincimento rispetto all'accertamento dei fatti e all'analisi degli elementi probatori nel loro complesso.

15. Per quanto sopra rappresentato sussiste il danno erariale a seguito della percezione della retribuzione non dovuta, nonché la condotta antidoverosa, in quanto il danno contestato è conseguenza immediata e diretta della condotta *contra legem* dei convenuti, essendosi allontanati dal posto di lavoro arbitrariamente e il nesso causale tra la condotta illecita e il predetto danno.

Pertanto, sono da reputarsi prive di fondamento le censure dedotte dai prevenuti, atteso che questi non hanno fornito prova contraria rispetto all'allontanamento ingiustificato, né risultano forniti puntuali elementi in grado di mettere in dubbio l'oggettività dei riscontri effettuati mediante videoriprese e pedinamenti (che hanno dato obiettivo riscontro dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui i convenuti si trovavano effettivamente) e neppure rispetto alla fraudolenta alterazione dei registri delle presenze.

Al contrario, la reiterazione dei comportamenti fraudolenti, ancorché nel breve periodo di sorveglianza di aprile/giugno 2018, ha consentito a ciascun convenuto di accumulare innumerevoli ore di assenza, con plurime condotte intenzionalmente perpetrate in più giornate e non certo ascrivibili ad errori involontari del sistema di registrazione delle presenze.

Ne consegue la piena esistenza nella fattispecie dell'elemento

oggettivo costitutivo della responsabilità erariale contestata ai prevenuti dalla Procura erariale.

16. Sussiste anche l'elemento soggettivo del dolo ascrivibile ai convenuti.

Al riguardo dall'analisi del compendio probatorio si osserva che è innegabile che i convenuti abbiano assunto una condotta illecita supportata dal dolo, in quanto ispirata a indurre in errore la pubblica amministrazione con l'unico fine di percepire una retribuzione non dovuta, agendo con la consapevolezza di porre in essere una condotta contra legem e con la coscienza di arrecare un danno all'Erario, consistente nell'allontanamento arbitrario e ingiustificato durante l'orario di servizio dalla sede di lavoro.

Risulta, pertanto, evidente la rappresentazione e la previsione del danno che ne sarebbe conseguito alla Regione.

17. In riferimento alla quantificazione del danno ed esaminato il compendio documentale in atti, il Collegio reputa di aderire per ciascun convenuto alla quantificazione compiuta dal requirente nell'atto di citazione sulla base degli elementi raccolti nella Relazione della G.d.F. e non smentiti in sede penale né dai provvedimenti disciplinari di licenziamento o sospensione, che hanno sostanzialmente confermato la sussistenza della condotta illecita foriera del danno patrimoniale diretto da indebita percezione di retribuzione.

Pertanto, gli importi del danno patrimoniale da addebitare ai singoli convenuti sono determinati nel modo seguente: Cirino Pietro € 490,48; De Pascale Giuseppe € 531,59; Giglio Francesco € 401,16; Vinciguerra Ennio € 414,15.

18. La Procura regionale contesta, oltre al danno patrimoniale anche il danno all'immagine, avendo comunque i convenuti leso la reputazione dell'Amministrazione sanitaria.

Tale richiesta è ammissibile nei termini indicati nel punto 4, e al riguardo la pretesa attorea merita parziale accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

In ordine alla fattispecie di assenze arbitrarie dal servizio l'art. 55 quater, comma 3 quater, e 55 quinquies, comma 2, del TUPI prevedono un'ipotesi di danno all'immagine in re ipsa, nel senso che il legislatore ritiene sussistente ex se il danno all'immagine in ipotesi di ingiustificato assenteismo.

Nella caso in esame, ritiene il Collegio che la prova dell'an del danno all'immagine possa ritenersi raggiunta in ragione dell'accertamento delle descritte condotte e della diffusione mediatica della vicenda.

Nello specifico l'elemento significativo per la configurazione del danno all'immagine, come ritenuto dalla dominante giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, è la divulgazione della notizia e la prova da parte della Procura che tale diffusione abbia determinato il discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa dal convenuto, con

conseguente perdita di fiducia da parte della cittadinanza per l'operato dell'Amministrazione (Corte Conti III Sez. App. sentt. 4.12.2019 n. 241 e 6.11.2020 n. 189).

Ebbene, la notizia del reato commesso dai convenuti riportata sulla stampa locale, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ha determinato un'evidente lesione del prestigio dell'Amministrazione in conseguenza della gravità della condotta illecita di arbitrario allontanamento dal servizio.

È noto che le vicende relative ai c.d. "furbetti del cartellino" suscitano particolare attenzione nella collettività, incentivando il discredito nei confronti dell'amministrazione e anche il discredito verso la categoria dei pubblici dipendenti, inducendo ingiustamente una scarsa considerazione anche nei confronti di tutti quei dipendenti pubblici che invece adempiono il loro lavoro con il rispetto delle norme (Corte Conti Sez. giur. Campania sent. 17.5.2022 n. 392).

E pertanto, in considerazione della particolare attenzione mediatica che si è concentrata in sede locale su questa vicenda, è evidente che la suddetta reiterata condotta abbia determinato una "deminutio" dell'apprezzamento dei consociati nell'agire degli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, ingenerando la convinzione di un'Amministrazione organizzata in maniera confusa, incidendo negativamente sulla (sminuita) considerazione nei confronti delle persone che agiscono per conto della stessa.

Inoltre, il danno all'immagine anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del danno al bene giuridico leso e ciò si determina, come nel caso in esame, ogni volta che il comportamento criminoso di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l'ente pubblico sia rivolto a sfruttare la posizione ricoperta per scopi personali utilitaristici in contrasto con gli interessi pubblici generali, minando così la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa e nella gestione dei servizi predisposti per la collettività (Cass. civ. Sez. Unite sent. 2.4.2007 n. 8098; Corte Conti III Sez. App. sent. 16.11.2018 n. 476).

19. Quanto alla prova del quantum del detrimento all'immagine la Procura ha ritenuto opportuno per ciascun convenuto calcolarne l'ammontare, in via equitativa, in misura pari al decuplo del contestato danno patrimoniale diretto, in ragione della ritenuta ampia diffusione del fenomeno assenteistico e della pervicace violazione dei più elementari doveri d'ufficio.

Diversamente, il Collegio reputa sovrabbondante e non proporzionata l'applicazione del criterio prospettato dal requirente, atteso che il clamore mediatico è risultato limitato in ambito locale e tutti i convenuti sono risultati destinatari di provvedimenti disciplinari (sospensione o licenziamento) e ciò ha di certo ridimensionato gli effetti lesivi sull'immagine della PA, avendo la stessa dimostrato una concreta ed

effettiva reazione alle condotte illecite poste in essere dai convenuti.

Tanto premesso, al riguardo si ritiene di ricorrere al potere di determinazione equitativa del danno ex art. 1226 e 2056 c.c.

In particolare, secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la specifica determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli difficile (Cass. civ., Sez. III, sent. 29.11.2005 n. 19148; Corte dei conti, Sez. III Appello, 31.12.2007 n. 501); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il Giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Pertanto, si ritiene di dover procedere alla rideterminazione del danno all'immagine per ciascun evocato nella più ridotta misura corrispondente a cinque volte l'entità dell'accertato danno patrimoniale diretto.

In applicazione del suesposto parametro valutativo gli importi del danno all'immagine da addebitare ai singoli convenuti sono determinati nel modo seguente: Ambrosone Filomena € 795,35 (€

159,07x5), Anastasi Michele € 4.610 (€ 922x5), Cianciulli Francesco € 4.177,00 (€ 835,40x5), Cirino Pietro € 2.452,4 (490,48x5), De Pascale Giuseppe 2.657,95 (531,59x5), D'Onofrio Carmine € 2.826,25 (€ 565,25x5), Giglio Francesco 2.005,80 (€ 401,16x5), Gizzo Michele € 802,90 (€ 160,58x5), La Rosa Michelangelo € 1.237,05 (€ 247,41x5), Lo Mazzo Gerardo € 345,75 (€ 69,15x5), Maffei Giancarlo € 3.112,20 (€ 622,44x5), Masi Toni € 3.479,45 (€ 695,89x5), Pagliuca Flaminio € 494,70 (€ 98,94x5), Rusolo Rosalia € 1.056,00 (€ 211,20x5), Testa Giuseppina € 12,20 (€ 2,44x5), Vinciguerra Ennio € 2.070,75 (€ 414,15x5).

20. Con riferimento alla richiesta avanzata dal convenuto Anastasi di applicazione del potere riduttivo in misura pari al 30% del pregiudizio accertato, introdotta dalla l. n. 1/2026, la stessa non risulta accoglibile in quanto espressamente esclusa dall'art. 1 octies l. n. 20/1994 nelle ipotesi, quale quella odierna, di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento.

21. Passando all'esame della posizione della Campobasso, occorre valutare la configurabilità di profili di responsabilità da mancata vigilanza in relazione alle condotte assenteistiche realizzate dai convenuti principali.

In relazione al danno patrimoniale diretto la Campobasso è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità sussidiaria, della mancata assunzione di iniziative di effettivo contrasto al fenomeno

assenteistico, per essersi limitata ad adempimenti di carattere formale in spregio dei doveri propri della qualifica ricoperta in seno alla Amministrazione regionale.

La difesa della convenuta ha respinto ogni addebito a titolo di colpa grave deducendo, per contro, l'avvenuto diligente adempimento dei compiti lavorativi in concreto esigibili attraverso l'adozione delle misure di prevenzione e vigilanza stabilite dalle norme e dalla prassi regionale, in un contesto caratterizzato da rilevanti criticità organizzative. Ha pertanto concluso per il rigetto nel merito della domanda risarcitoria per infondatezza.

Sulla base delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta, ritiene il Collegio di poter affermare l'insussistenza della prospettata responsabilità gravemente colposa, avendo rilevato in atti l'effettiva conformità delle misure organizzative assunte dalla Campobasso per il monitoraggio della presenza del personale e ciò emerge in particolare dalla nota del 6.11.2018 n. 0697431 a firma della convenuta e che comunicava alla Direzione Generale dei lavori pubblici della Regione: 1) di aver effettuato i controlli e le verifiche sulle presenze del personale in servizio attraverso l'emissione "a campione" di appositi fogli di controllo; 2) di aver monitorato gli episodi dei dipendenti "sprovvisti di badge e che certificano l'orario di ingresso e di uscita".

Oltre a ciò, va considerato che la sede del Genio Civile di Avellino è

una struttura su due piani, caratterizzata da diversi accessi, con un numero di oltre n. 110 dipendenti, ritenendosi pertanto estremamente complesso procedere a un controllo capillare di tutti i dipendenti.

Da quanto illustrato si evince, pertanto, come la condotta realizzata dalla Campobasso abbia effettivamente integrato lo standard di diligenza in concreto esigibile, rispetto alle competenze assegnate, tenuto conto delle criticità organizzative dell'apparato amministrativo riconducibili principalmente alla dislocazione degli uffici su più sedi aventi innumerevoli ingressi e all'elevato numero di dipendenti in ciascuna di esse; criticità che risultano, peraltro, espressamente evidenziate dalla nota n. 0018494, del 14.1.2022, con cui la Direzione generale lavori pubblici e Protezione civile ha ritenuto necessario adottare, in epoca successiva ai fatti di causa, appositi strumenti di sorveglianza e di registrazione sia degli accessi che delle presenze per accrescere l'efficacia dell'azione di contrasto al fenomeno assenteistico.

Depongono per l'insussistenza della asserita condotta colposa anche le motivazioni del provvedimento disciplinare di archiviazione che hanno sottolineato come la dirigente si fosse puntualmente uniformata, nel corso del 2018, alla vigente prassi regionale svolgendo regolarmente ogni esigibile attività di monitoraggio sul personale attraverso l'adozione di disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare la legalità dell'azione amministrativa.

L'assenza dell'elemento psicologico appare, altresì, confermata dalla tipizzazione della nozione di colpa grave nell'ambito della responsabilità contabile. In tal senso, infatti, il recente intervento riformatore riconducibile alla l. n. 1/2026, di modifica dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, applicabile dal 22.1.2026 a tutti i procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, ha stabilito che: *“Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”*.

Dall'esame degli atti di causa, non emerge prova della contestata colpa grave, sotto forma di culpa in vigilando, non potendo la condotta dell'interessata sussumersi in alcuna delle ipotesi attualmente tipizzate dal legislatore (violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; travisamento del fatto; affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o

negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento).

Oltre a ciò, il Collegio ritiene di dover considerare e valorizzare gli esiti del procedimento disciplinare, avviato nei riguardi dell'interessata e concluso con l'archiviazione in data 8.4.2022, che ha escluso in radice la sussistenza della ascritta condotta omissiva.

Conseguentemente, la stessa dev'essere prosciolta dagli addebiti contestati in relazione alla voce di danno patrimoniale diretto per insussistenza sia della condotta illecita che dell'elemento soggettivo.

22. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda della Procura erariale, previa declaratoria di contumacia di Amatucci, Ambrosone, De Fazio, Gizzo, De Luca, Gargano, Lo Mazzo, Matarazzo, Petracca, Rusolo, Scalzillo, Testa, Vassallo e Vitale, va parzialmente accolta nei sensi indicati in motivazione, conseguendone la condanna al pagamento in favore della Regione Campania di: Ambrosone Filomena € 795,35, Anastasi Michele € 4.610, Cianciulli Francesco € 4.177,00, Cirino Pietro € 2.942,88, De Pascale Giuseppe 3.189,54, D'Onofrio Carmine € 2.826,25, Giglio Francesco 2.406,96, Gizzo Michele € 802,90, La Rosa Michelangelo € 1.237,05, Lo Mazzo Gerardo € 345,75, Maffei Giancarlo € 3.112,20, Masi Toni € 3.479,45, Pagliuca Flaminio € 494,70, Rusolo Rosalia € 1.056,00, Testa Giuseppina € 12,20, Vinciguerra Ennio € 2.484,90.

Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata

secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

23. Per quanto attiene alle spese di giudizio, limitatamente alla parte relativa alla dichiarazione di cessata materia del contendere, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese, con esonero dal pagamento delle spese di sentenza; per il resto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, così decide:

- dichiara la contumacia di Amatucci Patrizia, Ambrosone Filomena, De Fazio Sergio, De Luca Elio, Gargano Mario, Gizzo Michele, Lo Mazzo Gerardo, Matarazzo Antonio, Petracca Rita, Rusolo Rosalia, Scalzillo Gerardo, Testa Giuseppina, Vassallo Caterina e Vitale Pietro Alfonso;
- dichiara l'estromissione dal presente giudizio di merito di Di Martino Rosaria, D'Argenio Mario e Guerriero Gilda;
- dichiara la cessata materia del contendere limitatamente ai convenuti Amatucci Patrizia, De Fazio Sergio, De Luca Elio, Gargano Mario, Matarazzo Antonio, Mercolino Anna Carmela, Mongiello Giuseppe, Petracca Rita, Scalzillo Gerardo, Vassallo Caterina e Vitale

Pietro Alfonso.

- accoglie in parte le pretese attoree e condanna i convenuti Ambrosone Filomena, Anastasi Michele, Cianciulli Francesco, Cirino Pietro, De Pascale Giuseppe, D'Onofrio Carmine, Giglio Francesco, Gizzo Michele, La Rosa Michelangelo, Lo Mazzo Gerardo, Maffei Giancarlo, Masi Toni, Pagliuca Flaminio, Rusolo Rosalia, Testa Giuseppina, Vinciguerra Ennio al pagamento in favore della Regione Campania del danno patrimoniale e del danno all'immagine nei termini di cui in motivazione (punto 22);
- assolve la convenuta Campobasso Claudia;
- spese compensate, con esonero dal pagamento delle spese di sentenza, limitatamente ai convenuti Amatucci Patrizia, De Fazio Sergio, De Luca Elio, Gargano Mario, Matarazzo Antonio, Mercolino Anna Carmela, Mongiello Giuseppe, Petracca Rita, Scalzillo Gerardo, Vassallo Caterina e Vitale Pietro Alfonso;
- condanna i convenuti Ambrosone Filomena, Anastasi Michele, Cianciulli Francesco, Cirino Pietro, De Pascale Giuseppe, D'Onofrio Carmine, Giglio Francesco, Gizzo Michele, La Rosa Michelangelo, Lo Mazzo Gerardo, Maffei Giancarlo, Masi Toni, Pagliuca Flaminio, Rusolo Rosalia, Testa Giuseppina, Vinciguerra Ennio al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.;

- dispone il rimborso delle spese legali determinate in € 3.550,00
in favore di Campobasso Claudia, oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nelle Camere di consiglio del 10.3.2026 e del
12.5.2026.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02/07/2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)